

## LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236.

**Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.** (16G00250) ([GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Serie generale n. 299 del 23-12-2016](#))

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2017**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente*

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 416 del codice penale*

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601-bis » e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».

Art. 3.

*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*

1. All'articolo 22 -bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

*Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi*

1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Reference: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/23/16G00250/sg>